(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE 2005/582/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2005

che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/872/PESC [1] che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale.

(2) Il 2 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/100/PESC [2] che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea sino al 31 agosto 2005.

(3) Il 26 aprile 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/330/PESC [3] che modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea.

(4) In base al riesame dell'azione comune 2003/872/PESC, il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea dovrebbe essere prorogato per altri 6 mesi.

(5) Il 9 giugno 2005 il comitato politico e di sicurezza ha approvato le prossime misure previste dall'approccio dell'Unione europea per reagire alla situazione in seguito alla conclusione della missione di monitoraggio delle frontiere dell'OSCE in Georgia, rafforzando il ruolo del RSUE per il Caucaso meridionale.

(6) Il 9 giugno 2005 il comitato politico e di sicurezza ha fissato le modalità di sostegno dell'Unione europea all'attuazione della strategia di riforma del sistema penale della Georgia al termine della missione sullo stato di diritto in Georgia EUJUST-THEMIS.

(7) Il RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea.

(8) Il mandato del RSUE dovrebbe essere modificato di conseguenza,

---

[1] GU L 326 del 13.12.2003, pag. 44.
[2] GU L 31 del 4.2.2005, pag. 74.
[3] GU L 106 del 27.4.2005, pag. 36.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Heikki TALVITIE quale rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per il Caucaso meridionale è prorogato fino al 28 febbraio 2006.

Articolo 2

L'azione comune 2003/872/PESC è modificata come segue:

a) all'articolo 3 il testo della lettera h) è sostituito dal seguente testo:

«h) attraverso un gruppo di supporto:

— fornire all'Unione europea relazioni e una valutazione continua della situazione alle frontiere e favorire il rafforzamento della fiducia tra la Georgia e la Federazione russa, assicurando così cooperazione e collegamenti efficaci con tutti gli attori interessati;

— assistere le guardie di frontiera della Georgia e altre istituzioni governative pertinenti a Tbilisi nella messa a punto di una strategia di riforma globale;

— collaborare con le autorità georgiane per migliorare lo scambio di informazioni tra Tbilisi e la frontiera, compresa la consulenza. Tale azione sarà effettuata mediante la stretta cooperazione con i centri regionali delle guardie di frontiera tra Tbilisi e la frontiera (escluse Abkhazia e Ossezia meridionale);

— sorvegliare l'attuazione della strategia di riforma del sistema giudiziario penale da parte delle autorità georgiane e di altri attori, in particolare appoggiando il gruppo direttivo istituito dal governo georgiano.»;

b) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del rappresentante speciale dell'UE è pari a 1 930 000 EUR.»

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º settembre 2005.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW